



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”.**

Rep. atti n. 89/CU dell'11 luglio 2024.

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta dell'11 luglio 2024:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

**VISTO** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTO** il “Codice della protezione civile” di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

**VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 2023, recante “Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100”;

**VISTA** la nota prot. DAGL n. 5619 del 12 giugno 2024, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 10270, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza sulla conversione in legge;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 10278 del 12 giugno 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato atto alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate,



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

unitamente alla relazione tecnica e alla relazione illustrativa, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 18 giugno 2024;

**VISTA** la nota prot. n. P001/2024/479598 del 20 giugno 2024, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 10704 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 10712, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'esito della riunione tecnica tenutasi il 18 giugno 2024, ha trasmesso un documento contenente alcune proposte emendative, riferite, in particolare, agli articoli 1, 2 e 8 del provvedimento;

**VISTA** la comunicazione del 25 giugno 2024, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 10967, con la quale l'ANCI e l'UPI hanno trasmesso un documento congiunto, contenente osservazioni e proposte emendative, diramato, con nota prot. DAR n. 10969 del 25 giugno 2024, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle amministrazioni statali interessate;

**VISTA** la comunicazione del 26 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11091, con la quale il Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in vista della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza, ha trasmesso un documento contenente i pareri espressi dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in merito alle proposte emendative formulate dal Coordinamento tecnico Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 11092 del 26 giugno 2024, con la quale tale comunicazione è stata trasmessa alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle rispettive proposte emendative;

**CONSIDERATO**, inoltre che, nel corso della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza, il Capo di gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha rappresentato la posizione favorevole della propria Amministrazione in ordine alle suddette proposte emendative, ad eccezione di quella riferita all'articolo 4, comma 3, lettera b), del provvedimento, rispetto alla quale ha comunicato un parere contrario del Ministro per la pubblica amministrazione, rinviando al Ministero dell'economia delle finanze le valutazioni per i profili finanziari;

**CONSIDERATO**, altresì, l'intervento, nel corso della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza, del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, il quale si è riservato di effettuare un approfondimento in merito ai profili finanziari relativi alle proposte emendative presentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

**VISTI** gli esiti della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale l'esame del provvedimento è stato dunque rinviato, attesa la necessità di acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze in merito ai profili finanziari relativi alle suddette proposte emendative;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 11171 del 27 giugno 2024 dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale, in considerazione degli esiti della seduta di questa



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

Conferenza tenutasi il 27 giugno 2024, è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di fornire un riscontro in merito ai profili finanziari relativi alle proposte emendative formulate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

**VISTA** la comunicazione dell'11 luglio 2024, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 11891 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 11892, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la quale l'Ufficio legislativo economia del Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato i pareri relativi alle proposte emendative sottoposte all'esame della seduta dell'11 luglio di questa Conferenza;

**CONSIDERATO** che nel corso della seduta dell'11 luglio 2024 di questa Conferenza:


- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte già rappresentate nella seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza, riportate nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato n. 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti riportati nel documento trasmesso con la citata comunicazione del 25 giugno 2024;

**VISTI** gli esiti della seduta dell'11 luglio 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze - richiamando la citata comunicazione dell'11 luglio 2024 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato i pareri relativi alle suddette proposte emendative - ha rappresentato che tali proposte non possono essere accolte;

### **ESPRIME PARERE NEGATIVO**


ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali".

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da  
D'AVENA PAOLA  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da  
CALDEROLI ROBERTO  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI



**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 2024, N. 76, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ, PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

*Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative al decreto-legge 76/2024 di seguito riportate:

**1) All’art. 1 del decreto-legge 76/2024, comma 1, apportare le seguenti modifiche:**

1a) dopo le parole: “nel limite di 210 milioni di Euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 20-ter, comma 7, lettera e)”, sono inserite le seguenti: “*e per il restante importo su quanto previsto all’art. 1 comma 437 della legge 30 dicembre 2023, n. 213*”;

1b) le parole: “nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina”, sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina*”;

1c) le parole: “nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani”, sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani*”;

1d) le parole: “fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “*fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro*”

**Relazione illustrativa**

Per i danni ai beni mobili all’interno delle abitazioni, l’importo forfettario massimo di 6.000 euro per abitazione risulta poco consono e non costituisce un aiuto sufficiente ai cittadini alluvionati per ristorare i danni subiti dagli eventi alluvionali.

**2) All’art. 2 del decreto-legge 76/2024, comma 1, apportare le seguenti modifiche:**

2a) dopo le parole “a) all’acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici

gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo”, sono inserite le seguenti: “*oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con*

*le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2;"*

2b) dopo le parole "b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel

medesimo luogo", sono inserite le seguenti: *"oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2;"*

2c) dopo le parole "3 -quater. I contributi di cui al comma 3 -bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione." aggiungere le seguenti: *"Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'art. 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f)."*

### **Relazione illustrativa**

Numerosi edifici anche in assenza di danni, o con danni lievi possono collocarsi in condizioni di grave rischio idraulico o idrogeologico in quanto, a titolo esemplificativo, si collocano sopra o immediatamente a valle di corpi di frana attivi, piuttosto in ambiti golenali inondabili. Si tratta comunque di situazioni in cui per l'incolumità dei residenti e/o per il minor costo delle opere di messa in sicurezza è da prevederne la delocalizzazione.

In tali casi, i contributi massimi non possono essere assegnati sulla base di quanto conseguibile dall'istante in relazione al danno occorso all'immobile, bensì sulla base di idonei costi parametrici da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario.

### **3) all'art. 8 del decreto-legge 76/2024, comma 1, si formulano le seguenti osservazioni:**

L'articolo 8, relativamente ai danni a privati ed attività economiche, prevede di estendere l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi del 2022 e 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018. Dalle relazioni allegate al Decreto-legge emerge che lo stanziamento



disponibile è 150 milioni di euro per il triennio 2025 – 2027 a cui si aggiungerebbero (come emerso in corso di riunione) circa 7 milioni di euro da mancati impieghi degli anni 2023 2024. Come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, tuttavia i fabbisogni segnalati dai Commissari delegati sono 48 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,5 miliardi per l'anno 2023.

Premesso quanto sopra, si osserva come lo stanziamento disposto in virtù dell'articolo 8, disciplina che rappresenta sicuramente un elemento positivo rispetto alla continuità delle misure di sostegno a privati ed attività economiche per la cosiddetta "fase 2", evidenzia come il divario tra fabbisogni stimati e risorse disponibili sia sicuramente importante e renda necessario un approfondimento, in particolare rispetto agli eventi del 2023. Rispetto alla data del 1° giugno, indicata dall'articolo 8 comma 1 del decreto-legge quale termine per il completamento delle ricognizioni si evidenzia che la stessa non permette di ricomprendere gli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.1/2018, negli ultimi mesi del 2023.

Per tali ricognizioni, per poche settimane rispetto alla data del 1° giugno, non sono infatti ancora scaduti i termini previsti dalle relative ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile e pertanto si propone il seguente emendamento:

3a) al primo comma dell'articolo 8 del D.L. 11 giugno 2024, n. 76. l'inciso "alla data del 1° giugno 2024" è sostituito dal seguente "*alla data del 1° ottobre 2024*".

Roma, 27 giugno 2024

